

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 632

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **RABINO** e **CARLOTTO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 SETTEMBRE 1992

---

Autorizzazione agli enti di cui alla legge 20 marzo 1975,  
n. 70, a bandire concorsi riservati al personale assunto a  
norma dell'articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre  
1988, n. 554

---

ONOREVOLI SENATORI. - Nel corso degli anni la previdenza sociale in agricoltura ha subito notevoli adattamenti in conseguenza delle caratteristiche proprie del settore: questo sia per quanto riguarda la individuazione dei soggetti protetti, sia per ciò che attiene alle prestazioni, all'accertamento e alla riscossione dei contributi.

La più recente legge 2 agosto 1990, n. 233, recante tra l'altro nuove norme per il trattamento pensionistico dei coltivatori diretti, ha profondamente innovato il sistema contributivo dei lavoratori autonomi del settore agricolo (coltivatori diretti, mezzadri, imprenditori agricoli a titolo principale), chiamando il Servizio contributi agricoli unificati (SCAU) ad un aggiornamento dei propri compiti istituzionali.

In via amministrativa-gestionale lo SCAU ha operato per rimediare l'inadeguatezza strutturale dell'ente, causa principale della sua mancanza di risposte incisive alle richieste del mondo agricolo.

Avvalendosi della legge 29 dicembre 1988, n. 554, lo SCAU ha disposto, a copertura della numerosa carenza di organico (circa 1.400 su 3.000 unità), il reclutamento di 600 unità lavorative a tempo determinato per la sesta qualifica funzionale, profilo di assistente di amministrazione.

Si è così diminuito il divario generazionale degli operatori, inserendo forze nuove e giovanili e accrescendo l'efficienza dell'ente.

La parziale copertura dell'organico, che però presenta i limiti del tempo determinato, è ormai prossima alla scadenza del termine dei due anni previsti dalla legge n. 554 del 1988, che si concretizzerà con il mese di giugno del 1993.

In questa situazione crescono aree di insoddisfazione che non contribuiscono certamente a migliorare la professionalità di chi fra non molto rappresenterà il vero volto del Servizio all'utenza.

La maggior parte degli uffici provinciali dello SCAU regge la multiforme attività grazie al lavoro del personale assunto a tempo determinato (600 unità), essendo quello di ruolo ridotto a poche unità (Cuneo e Asti, ad esempio, dispongono al 30 giugno 1992 rispettivamente di 6 e 4 unità di ruolo e 18 e 9 unità precarie).

Per percorrere la strada dello sviluppo dell'ente è decisivo un provvedimento legislativo che, raccogliendo le diffuse esigenze del mondo agricolo per una riforma definitiva dell'assetto previdenziale del settore, dia risposte certe tanto agli imprenditori quanto ai lavoratori e veda quale primo passo l'assunzione definitiva del personale precario.

Non bisogna disperdere la professionalità acquisita in due anni di lavoro; l'esperienza ed il servizio espletato concorreranno sicuramente a completare i giudizi personali sul conto degli aspiranti che meritano di far parte, a pieno titolo ed a tempo indeterminato, dei ruoli dello SCAU.

La richiesta di un provvedimento di legge dettato da forti esigenze di gestione ha già trovato accoglimento per il CONI in tempi non lontani (legge 31 gennaio 1992, n. 138, articolo 3, comma 2); quindi è legittimo sperare che analogo provvedimento possa essere assunto per gli altri enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ed particolare per i 600 precari dello SCAU.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

Art. 1.

1. Gli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, sono autorizzati a bandire concorsi riservati al personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554.